



## La sentenza

La domanda di adozione era già stata accolta dalla Corte d'appello ma impugnata dal procuratore generale. Nel dispositivo si spiega la scelta alla luce della giurisprudenza europea recente ma anche delle norme italiane sulla continuità affettiva

## L'INDAGINE

Adozioni gay, contrari 6 studenti su 10

La maggioranza degli studenti italiani dice no alla stepchild adoption, secondo quanto emerge da un'indagine dell'Osservatorio "Generazione Proteo" della Link Campus University. Interpellati 30mila giovani del quarto e quinto anno degli istituti superiori di tutto il Paese. Il 58,3% dei 17-19enni italiani si dichiara infatti poco o per nulla d'accordo con l'estensione del diritto al partner della coppia omosessuale di adottare il figlio del compagno, ipotesi che raccoglie il consenso solo del 39,3% dei giovani. Meno netta, ma ugualmente significativa, la differenza sul riconoscimento del diritto di adozione ad adulti single: prevalgono comunque i contrari, con il 51,8%, mentre i favorevoli si fermano al 45,7%. Più aperte, infine, secondo l'indagine, le posizioni nei confronti delle unioni civili, etero e omosessuali: per 7 studenti su 10 le "coppie di fatto" dovrebbero avere gli stessi diritti di quelle sposate.

# Affetti prima della legge Via libera alla stepchild

La Cassazione: «Questo legame è solido  
Partner della mamma può adottare la figlia»

LUCIANO MOIA


Trentatré anni fa l'approvazione della legge sulle adozioni - la 184 - pose fine alla pratica di gravi irregolarità diffuse nei confronti dei bambini senza famiglia che arrivavano non di rado alla barbie di minori comprati e venduti. Oggi il senso profondo di quella legge, pensata, voluta e approvata «nel supremo interesse del fanciullo», viene preso e destrutturato per giustificare scelte distanti anni luce dallo spirito della norma. Eppure, nella motivazione resa nota ieri della sentenza con cui la Cassazione ha confermato una sentenza della Corte d'appello di Roma, a proposito della domanda di adozione di una donna nei confronti della figlia della partner, la citazione al «supremo interesse del minore» viene di nuovo sventolata come lasciappassare infallibile. Insieme a una lettura dell'articolo 44 della legge 184 - comma d - che sembra andare molto al di là di quanto previsto dal legislatore. Con la sentenza 12962/16 la Corte Suprema fa riferimento all'adozione "in casi particolari" prevista appunto dall'articolo 44. I giudici della Suprema Corte hanno affermato che nel caso in oggetto l'adozio-

ne «non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l'eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice». Secondo la Cassazione, inoltre, questa adozione «prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempreché, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizza effettivamente - ecco la parola magica - il preminente interesse del minore». A questo proposito la sentenza sottolinea come nei procedimenti adottivi «il principio secondo il quale il rapporto affettivo che si sia consolidato all'interno di un nucleo familiare, in senso stretto o tradizionale o comunque ad esso omologabile per il suo contenuto relazionale, dev'essere conservato anche a prescindere dalla corrispondenza con rapporti giuridicamente riconosciuti». Sono i legami affettivi insomma che, al di là di quanto pre-

scritto dalla legge, devono lasciare tutto il resto in secondo piano. Ma è davvero così? Come si fa ad accertare questo aspetto quando la legge - lo diceva già Carlo Arturo Jemolo - non ha alcun mezzo per certificare la natura affettiva dei legami? La vicenda, di cui ci siamo occupati a lungo anche su *Avvenire*, riguarda il caso di due donne romane che si erano sposate in Spagna. La più giovane delle due aveva dato alla luce una bambina con la procreazione eterologa. La piccola oggi ha sei anni. Nell'agosto 2014, la sentenza di primo grado, emessa dall'allora presidente del tribunale dei minori di Roma Melita Cavallo, aveva riconosciuto per la prima volta in Italia la *stepchild adoption*; la sentenza è stata quindi confermata dalla Corte d'appello, ma la procura generale aveva fatto ricorso in Cassazione. Nell'udienza pubblica del 26 maggio scorso, il sostituto pg della Cassazione Francesca Ceroni ave-

va chiesto la remissione alle Sezioni Unite o l'accoglimento del ricorso della procura generale di Roma, e quindi il no alla *stepchild*, con la motivazione che la legge 184 del 1983 non possa applicarsi in cui il minore sia amato e accudito dal genitore biologico. «La legge - aveva affermato il pg di Cassazione - si occupa solo di infanzia maltrattata e abbandonata». Il collegio presieduto da Salvatore Di Palma si è preso la responsabilità di pronunciarsi, senza rinviare alle Sezioni Unite, sottolineando che «la Cassazione ha pronunciato a sezione semplice su numerose questioni variamente collegate a temi socialmente e/o eticamente sensibili». Nella sentenza si lascia intendere che la decisione era di fatto scontata alla luce delle leggi recentemente approvate sulla continuità affettiva ed educativa, sulla riforma della filiazione e «della stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sviluppata nell'ultimo decennio sulla preminenza del *best interest* del minore». E ci risiamo. Ma questo «superiore interesse del minore» siamo davvero sicuri che sia quello inteso dai giudici? Non vale in questi casi il principio di precauzione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Le reazioni

# Coro di critiche: si vanifica il lavoro fatto in Parlamento

ROMA

Da una parte l'esultanza delle associazioni omosessuali e dei politici che si sono battuti (perdendo, in Parlamento) per la *stepchild*, da Monica Cirinnà a Ivan Scalfarrotto. Dall'altra i rilievi di chi ricorda come la sentenza della Cassazione non sia effetto immediato della legge sulle unioni civili e il pronunciamento non sia atto stringente. Il ministro della famiglia Enrico Costa sottolinea che la volontà espressa dal legislatore con la legge sulle unioni civili «non è oscura» in nessun senso, tanto che la possibilità della *stepchild* è stata eliminata dal testo. Dunque, «vuoti normativi da colmare non ce ne sono». Il ministro della Giustizia Andrea Orlando afferma che il problema è «insuperabile», perché la legge non può definire le relazioni affettive. La sentenza non ha a che fare con le unioni, incalza Antonio De Poli (Udc), ma è un «impulso a fare presto» nelle riforme delle adozioni. Secondo la collega di partito Paola Binetti sono risultate vane le promesse di Renzi: tenere distinti i diritti dei gay da quelli dei bambini. In molti de-

finiscono il pronunciamento un'invasione di campo della magistratura e una mancanza di rispetto verso il Parlamento. Secondo Edoardo Patriarca (Pd) la sentenza vanifica il lavoro fatto e ciò è «politicamente sconcertante». Per il movimento Idea, con Eugenia Roccella e Gaetano Quagliariello, viene invece reso chiaro «l'accordo truffa tra Alfano e Renzi». Anche per Gian Luigi Gigli (Des) tutto si è svolto «come da copione», con «buona pace» di cattodem e Ncd. Parla di «forzatura che apre un precedente pericoloso» monsignor Domenico Sigalini, vescovo di Palestrina già assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica. E anche dalla società civile si registrano diversi interventi critici. Il presidente del Forum delle associazioni familiari Gianluigi De Palo sottolinea come il pronunciamento vada «in contrasto proprio con quel "superiore interesse del minore" a cui si rifa la legge 184». Per Massimo Gandolfini, presidente del Comitato "Difendiamo i nostri figli" la sentenza offre i «presupposti giuridici» per la «barbara pratica dell'utero in affitto». (G. San.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Lupi: «Sentenza è un errore, ma la normativa non c'entra»

GIANNI SANTAMARIA

«Ritengo che la sentenza sia un errore, ma non penso che sia da imputare a questa legge». Maurizio Lupi, capogruppo di Ap, difende il compromesso che ha espunto dal testo del ddl Cirinnà la *stepchild adoption* e rimanda ai decreti attuativi, suggerendo eventualmente di inserire nei decreti attuativi e nelle enormi transitorie l'esplicito riferimento al fatto che il Parlamento non ha previsto l'adozione del figlio del partner per le unioni tra persone dello stesso sesso.

**C'è chi sottolinea che il compromesso raggiunto ha lasciato la strada aperta alla giurisprudenza creativa. Come replica?**

Mi dispiace che le partite non finiscano mai, ci sono sempre supplementari in cerca di rivincite. In questo caso sulla pelle delle persone. La legge, oltre a non prevedere per le unioni civili le adozioni, non prevede la *stepchild adoption*, che è stata stralciata. Invece c'è chi dice che c'è un "vuoto legislativo" oppure che la legge prevede lo stesso l'adozione... Ma noi di cosa dovremmo pentirci? Basta leggere la sentenza, che fa riferimento ai casi particolari previsti dalla legge, come abbiamo detto sempre noi in tutte le sedi del dibattito. Smettiamola con le rivincite e piuttosto affermiamo un principio: i tribunali devono applicare le leggi e confrontarsi con esse. Consiglio a tutti di legge-



Maurizio Lupi

## Intervista/1

L'esponente di Ap difende il compromesso raggiunto e mette in guardia dal referendum

re il passaggio della sentenza in cui si cita il ddl Cirinnà. Per dire che non si applica, perché è arrivato dopo rispetto al caso in esame e comunque perché non ci sono i decreti attuativi. Non dico di essere soddisfatto, ma smettiamola di strumentalizzare. **Ma questa sentenza non è un'invasione di campo rispetto al Parlamento?** È la tipica situazione che abbiamo nel Paese tra Parlamento e tribunali. Il problema è che il vuoto normativo è sta-

to colmato con un istituto che, può piacere o no, prima non esisteva: le unioni civili a cui sono stati dati alcuni diritti e non altri. E attenzione a teorizzare il referendum. Non è lo strumento più adatto, perché se lo si perdesse, a quel punto ci sarebbero le adozioni e pure i matrimoni. E ognuno si dovrà assumere le sue responsabilità.

**Il problema si risolve, come suggerisce qualcuno, accelerando sulla riforma delle adozioni?**

Attenzione ad aprire ulteriori varchi. Ci siamo dati il tempo giusto. Credo che il Parlamento debba approfondire questo tema per non tornare a dibattiti sull'idea che le adozioni internazionali possano essere concesse alle coppie omosessuali. Chi pensa di riaprire il tema delle adozioni, ci farebbe tornare in una situazione di minoranza assoluta. Quindi, stiamo sul punto del compromesso raggiunto: né adozioni, né *stepchild* sono possibili.

**Nel verdetto c'è una postilla che fa riferimento a 14 Stati europei che hanno l'adozione e altri che permettono la stepchild. Per i sostenitori delle adozioni omosessuali la sentenza ci avvicina all'Europa. Un trend inevitabile?**

Per questo dico che abbiamo realizzato un buon presidio: ogni Paese su questi temi deve guardare alle proprie storie e tradizioni. Non solo, ha autonomia legislativa. Quindi, mi dispiace, ma non ci adegueremo mai a diventare per forza i quindicesimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Nicolussi: «Legge forzata, così si apre a progetti diversi»

MARCELLO PALMIERI

Il meccanismo non è nuovo: «Anche stavolta, il giudice si è sostituito al legislatore». Andrea Nicolussi non si scompone: per l'ordinario di Diritto civile all'Università Cattolica di Milano, «finché il Parlamento non interverrà in modo serio, sarà la giurisprudenza a riscrivere le norme di caso in caso».

**Cosa intende per «riscrivere le norme»?**

Modificarle o aggiungerne disposizioni, per dirimere casi attualmente non previsti.

**E quale norma ha manipolato secondo lei la Cassazione?**

L'articolo 44, lettera d, della legge sulle adozioni. Nata per dare una famiglia a bimbi che per handicap o altre anomalie non erano in grado di averne una ritenuta idonea dalle "normali" previsioni della legge, qui è stata usata per riconoscere un legame giuridico tra una bimba nata da fecondazione eterologa e la compagna della sua madre biologica.

**Com'è possibile parlare di adozione, se questa bambina ha un genitore?**

È vero, non si potrebbe. Ma la Cassazione ha utilizzato proprio la presenza del genitore per giustificare l'impossibilità di affidamento preadottivo e far discendere l'operatività dell'adozione in casi speciali. La previsione di legge nasce per tutelare il legame creatosi tra un bimbo e una persona diversa dalla famiglia d'ori-



Andrea Nicolussi

## Intervista/2

Il giurista contesta l'applicazione della norma sulle adozioni a una realtà genitoriale nata in altro modo

gine. Nel caso di ieri, invece, è stata utilizzata per riconoscere un progetto genitoriale nato in queste forme fin dall'inizio, come dichiarato dalla madre e dalla compagna.

**Non è giusto tutelare questo tipo di legame?**

Bisogna stare molto attenti: l'adozione in casi particolari non si sostituisce ma semplicemente si aggiunge alla famiglia naturale che deve prestare il proprio consenso, e il "nuovo" cognome non sostituisce ma sempli-

cemente si antepone al "vecchio". Tecnicamente, lo status che si viene così a creare è detto "non legittimante". La situazione di ieri invece è completamente diversa: esiste un genitore - il donatore di gameti - che è rimasto del tutto estraneo a questo progetto. Dunque sostenere la correttezza di quanto deciso dalla Cassazione significherebbe ritenere lecito, per un bimbo, non conoscere almeno una parte delle proprie origini genetiche.

**Un po' tutte le norme per l'infanzia chiedono che il bimbo cresca con due genitori. Che i giudici abbiano scelto il male minore?**

Probabilmente sì. Ma il problema è a monte: la bigenitorialità è da intendere in modo qualitativo o quantitativo? In altri termini: tutte le norme vigenti vogliono dire che il minore ha diritto a genitori anche dello stesso sesso purché in numero di due oppure che i bimbi devono avere un padre e una madre? Io proponendo per la seconda interpretazione.

**Ma altri per la prima. La sua idea è sostenuta da ragioni giuridiche? Ho fatto questa riflessione: è giusto privilegiare per legge un bimbo di parte di parte delle proprie origini?**

**Il legislatore deve agire? E come?** Dando valore all'elemento del tempo, per riportare la norma alla sua funzione originaria: valorizzare un legame creatosi *in itinere*, e non vidimare un progetto voluto dall'inizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA